

Per gli oneri di sicurezza aziendale il CdS attende la Corte di Giustizia U.E.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – ordinanza 3 marzo 2016* (in relazione alle recenti ordinanze di vari TT.AA.RR. che hanno rimesso alla Corte di Giustizia U.E. questioni interpretative in ordine alla indicazione degli oneri di sicurezza aziendale nell'offerta, sospende un giudizio in appello riguardante tale questione).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – ordinanza 3 marzo 2016 n. 886 - Pres. Severini, Est. Maggio - Consorzio Triveneto Rocciatori soc. coop. a r.l. (Avv. ti Gaz e Gattamelata) c. Comune di Sala Consilina (Avv. Fenucci) ed EGEL s.r.l. (Avv. Gioia) - (in relazione all'appello avverso T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, n. 2363 del 2015, sospende il giudizio in attesa di una pronuncia della Corte di Giustizia U.E.).

Contratti della P.A. – Gara – Indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale – Omissione – Esclusione dalla gara – Anche nel caso in cui l'obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell'allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l'offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale – Compatibilità o meno con la disciplina comunitaria – Ordinanze di rimessione della questione alla Corte di Giustizia U.E. da parte di alcuni TT.AA.RR. - Necessità di sospendere la definizione di un appello in attesa della decisione della Corte di giustizia U.E. - Sussiste.

Poiché alcuni Tribunali amministrativi regionali (1) hanno rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale della compatibilità, con i principi comunitari, della normativa nazionale che impone al concorrente di indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza aziendale e considerato che tale questione appare rilevante e inerente ai fini del presente giudizio e che pertanto questo, per evidenti ragioni di certezza del diritto e sicurezza giuridica, non può essere ragionevolmente definito prima che sia stata pubblicata la relativa decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, va disposta la sospensione del giudizio stesso in attesa della decisione della Corte di Giustizia U.E. sulla suddetta questione (2).

(1) Cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, ord. 16 dicembre 2015, n. 1745, in *Lexitalia.it*, pag. <http://www.lexitalia.it/a/2015/68766> e T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, ord. 24 febbraio 2016, n. 990, *ivi*, pag. <http://www.lexitalia.it/a/2016/72812>

(2) Si è anche richiamata l'analogia con i rilevi di cui a Cons. Stato, Ad. Plen., ord. 15 ottobre 2014, n. 28, in *Lexitalia.it*, pag. <http://www.lexitalia.it/a/2014/24948> (sull'applicabilità anche al processo amministrativo della cd. sospensione impropria del giudizio, in attesa che la Corte costituzionale si pronunciasse su di una q.l.c. sollevata in altro giudizio; sospende un giudizio in materia di acquisizione).

Con l'ordinanza in rassegna la Sez. V del Consiglio di Stato, facendo riferimento al rinvio alla Corte di Giustizia - ex art. 267 TFUE - da parte di alcuni Tar, della questione circa la compatibilità con il diritto comunitario dell'interpretazione degli artt. 86, c. 3 bis e 87, c. 4, d.lgs. 163/2006 operata dall'Adunanza Plenaria n. 9/2015, ha disposto la sospensione *sine die* del giudizio d'appello.

L'ordinanza in parola, che risulta essere la prima del Consiglio di Stato sul tema degli oneri per la sicurezza (già alcuni Tar avevano escluso la possibilità di una sospensione impropria: cfr. Tar Calabria, Sez. I, 21 dicembre 2015, n. 2020; Tar Campania, Sez. I, 15 febbraio 2016, n. 846), oltre ad interrogare sul suo rapporto con l'art. 99, c. 3, c.p.a. e circa il rispetto del principio comunitario di effettività della tutela in materia di appalti (trattasi, *expressis verbis*, di sospensione "a data a destinarsi"), fa seguito ad una sequela di sentenze, specie della medesima Sezione V, che si erano completamente adeguate all'Adunanza Plenaria n. 9/2015: Cons. St., Sez. V, 3 febbraio 2016, n. 424; 17 novembre 2015, n. 5264; 25 novembre 2015, n. 5355; 30 dicembre 2015, n. 5873; da ultimo,

Cons. St., Sez. IV, 3 marzo 2016, n. 879.

N. 00886/2016 REG.PROV.COLL.

N. 09594/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9594 del 2015, proposto da:

Consorzio Triveneto Rocciatori soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I., con Dolomiti Rocce s.r.l. e Gheller s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Gaz e Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;

contro

Comune di Sala Consilina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Demetrio Fenucciu, presso il cui studio in Roma, viale Vaticano n. 48, è elettivamente domiciliato;

nei confronti di

EGEL s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Gioia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, n. 98/E;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania - Salerno; Sezione I, n. 02363/2015, resa tra le parti, concernente l'affidamento dei lavori di intervento di sistemazione idrogeologica e di consolidamento di San Leone Castello.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sala Consilina e di EGEL s.r.l.;

Visto l'appello incidentale da quest'ultima proposto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Gattamelata, Fenucciu e Fortunato, su delega dell'avv. Gioia.

Rilevato che alcuni Tribunali amministrativi regionali (TAR Piemonte, ord., 16 dicembre 2015, n. 1745; TAR Campania – Napoli, ord., 27 gennaio 2016, n. 451) hanno rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale della compatibilità, con i principi comunitari, della normativa nazionale che impone al concorrente di indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza aziendale.

Considerato che la questione appare rilevante e inerente ai fini del presente giudizio e che pertanto questo, per evidenti ragioni di certezza del diritto e sicurezza giuridica, non può essere ragionevolmente definito prima che sia stata pubblicata la relativa decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Considerata, altresì, l'analogia con i rilievi di cui a Cons. Stato, Ad. Plen., ord., 15 ottobre 2014, n. 28.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Sospende a data a destinarsi in attesa dell'inverarsi della condizione di cui sopra.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 03/03/2016.